

- g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
  - i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
  - j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
  - k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  - l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
  - m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
5. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri, mediante l'apposizione di idonei segnalamenti marittimi.

**Art. 6 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore provvede a proporre un nuovo regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.